

CAMERA DEI DEPUTATI N. 737

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRUNO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'abolizione delle candidature plurime, nonché introduzione transitoria del requisito della residenza dei candidati nella regione o circoscrizione in cui concorrono all'elezione

Presentata il 12 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'iter complesso della modifica alla legge elettorale vigente ha visto molti parlamentari impegnati nella scorsa legislatura nel tentativo, purtroppo vano, di modificare la legge vigente e di restituire pienezza di scelta ai cittadini.

In tal senso sono state molte le proposte avanzate per riformare il sistema elettorale ed è auspicabile che questa legislatura realizzi tale obiettivo assunto come prioritario praticamente da tutte le forze politiche. Infatti notevoli sono le storture evidenziate dal sistema vigente. Tra esse vi è quella, per esempio, che offre

la possibilità ai partiti politici nazionali di scegliere le candidature con un sistema che risulta spesso non in grado di dare compiuta rappresentanza diretta a quanti risiedono e vivono nelle relative circoscrizioni elettorali.

In sintesi, la legge vigente permette ai partiti di «bypassare» i territori e di imporre candidature «calate dall'alto», creando spesso malcontento e acuendo la distanza tra istituzioni e cittadini.

Questo aspetto è fortemente evidenziato con la tecnica delle candidature plurime e di altra provenienza rispetto al «territorio» elettorale, pratica diffusa soprattutto tra i

leader dei partiti politici che, pur di garantire la propria elezione, si candidano in più di una circoscrizione non essendo obbligati dalla legge né a risiedervi né a dichiarare preventivamente per quale collegio opteranno successivamente.

Ciò comporta che il cittadino che va a votare non sa realmente chi sarà eletto grazie al suo voto. E non lo sa neanche a scrutinio ultimato poiché i « plurieletti » possono scegliere fino al giorno dell'insediamento per quale collegio optare, generando così una sorta di sospensione della democrazia e comunque finendo in ogni caso per privare qualche territorio della propria rappresentanza istituzionale locale. La *ratio* di tale disposizione è che servirebbe a nazionalizzare la competizione e a rafforzare la *leadership*. Ma ciò non è vero, visto che molti *leader* europei che si presentano con candidatura unica non per questo sono carenti di *leadership*.

L'eletto in più circoscrizioni (il « plurieletto ») è infatti signore del destino di tutti gli altri candidati la cui elezione dipende dalla propria opzione. Questo fenomeno ha coinvolto, nelle ultime elezioni, ben venti candidati che sono stati eletti in più collegi e che hanno dovuto optare determinando anche un notevole numero di « ripescaggi ». È ovvio che ciò induce inevitabilmente atteggiamenti di sudditanza e di disponibilità verso il plurieletto, in danno della dignità e della natura della funzione parlamentare.

La presente proposta di legge, in attesa di una riforma complessiva della legge elettorale, si propone di sanare l'anomalia delle candidature plurime ed extracircoscrizionali. Essa si compone di due articoli che prevedono l'obbligo di residenza da almeno due anni nel collegio in cui si è candidati e l'abolizione delle candidature multiple.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Abolizione delle candidature plurime).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nessun candidato può altresì essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di una circoscrizione, pena la nullità dell'elezione »;

b) all'articolo 20, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altre circoscrizioni »;

c) all'articolo 22, primo comma, numero 4), le parole: « per i quali manca la prescritta accettazione » sono sostituite dalle seguenti: « per i quali mancano la prescritta accettazione e la dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altre circoscrizioni ».

2. Al comma 5 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, le parole: « e 21 » sono sostituite dalle seguenti: « , 21 e 22 ».

ART. 2.

(Obbligo di residenza per i candidati).

1. Nella prima elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

successiva alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere inclusi nelle liste previste dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come da ultimo modificati dall'articolo 1 della presente legge solo candidati residenti da almeno due anni nella regione o nella circoscrizione elettorale in cui è presentata la lista.

